

Consiglio di Stato sez. III, 20/01/2016, n. 192

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6203 del 2015, proposto da:
(*omissis*), rappresentato e difeso dagli avv. (*omissis*) e (*omissis*), con domicilio eletto presso (*omissis*) in Roma, Via (*omissis*);

contro

AUSL Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. (*omissis*), con domicilio eletto presso (*omissis*) in Roma, Via (*omissis*);

nei confronti di

(*omissis*) e (*omissis*), rappresentati e difesi dall'avv. (*omissis*), con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
(*omissis*), rappresentata e difesa dall'avv. (*omissis*), con domicilio eletto presso (*omissis*) in Roma, Via (*omissis*);
(*omissis*), rappresentata e difesa dall'avv. (*omissis*), con domicilio eletto presso (*omissis*) in Roma, viale (*omissis*);
(*omissis*), rappresentata e difesa dall'avv. (*omissis*), con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
(*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, Sezione I, n. 178 del 23 aprile 2015, resa tra le parti, concernente l'approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 collaboratori amministrativi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della AUSL Pescara e di (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis), (omissis) anche su delega di (omissis) e di (omissis), (omissis) e (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- L'Azienda U.S.L. Pescara, di seguito AUSL Pescara, ha indetto, con delibera n. 70 del 23 gennaio 2012, un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di collaboratore amministrativo professionale (cat. D), di cui uno riservato al personale interno.

Il concorso prevedeva una prova di preselezione e tre prove di esame: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Ai sensi dell'art. 5 del Bando, per il superamento della prova scritta era richiesto il punteggio minimo di 21/30, mentre per il superamento della prova pratica e della prova orale era richiesto il punteggio minimo di 14/20.

1.1.- All'esito della procedura concorsuale AUSL di Pescara, con delibera n. 1275 del 19 dicembre 2012, ha approvato la graduatoria finale predisposta dalla Commissione giudicatrice ed ha disposto l'assunzione dei primi due classificati.

Con successiva delibera, n. 1295 del 21 dicembre 2012, AUSL ha disposto poi l'assunzione anche di altri 9 candidati idonei, mediante lo scorrimento della graduatoria finale di merito.

2.- Il signor (omissis) che aveva superato la prova scritta del concorso, con il punteggio di 21/30, e quella pratica, con il punteggio di 14/20, non aveva tuttavia superato la prova orale, avendo ottenuto il punteggio di 5/20, ed era stato escluso dalla graduatoria di merito.

2.1.- Il signor (omissis) ha quindi impugnato, davanti al T.A.R. per l'Abruzzo (insieme alla dr.ssa (omissis) che egualmente non aveva superato la prova orale), la graduatoria di merito del concorso e il provvedimento finale di approvazione della medesima.

2.2.- Il T.A.R. per l'Abruzzo, sede di Pescara, con sentenza n. 496 del 18 ottobre 2013, ha accolto il ricorso ritenendo che gli orali del concorso non si erano svolti nel pieno rispetto della regola secondo la quale le prove orali devono svolgersi in una sala aperta al pubblico.

La sentenza Ã" stata poi confermata da questa Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1622 del 7 aprile 2014.

2.3.- Era risultato, infatti, che il dott. (*omissis*) (il decimo candidato chiamato a svolgere la prova orale), e la dr.ssa (*omissis*) (la quattordicesima candidata), a causa delle modalitÃ di svolgimento della prova stabilite dalla Commissione, non avevano potuto assistere al colloquio dei precedenti candidati (rispettivamente nove e tredici), in violazione del principio secondo il quale lâ?aula o la sala dove si svolgono le prove orali di un concorso pubblico deve essere Â«aperta al pubblico Â» nel senso che durante le prove il libero ingresso al locale ove esse si svolgono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano giÃ sostenuto il colloquio, sia che non lâ?abbiano ancora sostenuto.

3.- Lâ?AUSL di Pescara, con delibera n. 416 del 14 aprile 2014, ha quindi preso atto della decisione del giudice amministrativo ed ha revocato lâ?assunzione dei concorrenti che nelle more dei due gradi di giudizio avevano ricoperto i posti disponibili (11 a tempo indeterminato e 2 con contratto a termine, uno dei quali in scadenza). Con successiva delibera n. 433 del 17 aprile 2014 lâ?AUSL di Pescara ha poi disposto la rinnovazione della prova orale della procedura concorsuale, con la nomina di una nuova Commissione esaminatrice.

3.1.- La prova orale del concorso Ã" stata, quindi, rinnovata il 15 maggio 2014 e i concorrenti (complessivamente 15) sono stati dichiarati tutti idonei, fatta eccezione per il dr. (*omissis*) che ha conseguito il punteggio di 10/20, inferiore al limite di 14/20 fissato dallâ?art. 5 del bando, ed Ã" stato quindi nuovamente escluso dalla graduatoria di merito del concorso.

3.2.- Lâ?AUSL di Pescara, con delibera n. 532 del 19 maggio 2014 ha poi disposto lâ?approvazione degli atti del concorso.

4.- Il dott. (*omissis*) ha impugnato davanti al T.A.R. per lâ?Abruzzo anche gli esiti della rinnovata procedura sostenendone lâ?illegittimitÃ .

4.1.- Il T.A.R. per lâ?Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, con la sentenza n. 178 del 23 aprile 2015, dopo aver disatteso lâ?eccezione di tardivitÃ del ricorso avanzata dai controinteressati (*omissis*) e (*omissis*) ha respinto il ricorso.

4.2.- In particolare, il T.A.R. ha ritenuto infondati sia i motivi che erano stati sollevati con riferimento alla composizione della Commissione giudicatrice, per lâ?asserita incompatibilitÃ del suo presidente dr. (*omissis*) e per il difetto di adeguata qualificazione della Commissione, sia i motivi riguardanti le modalitÃ di svolgimento della prova orale.

5.- Il dr. Mammarella ha appellato lâ?indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

All'appello si oppongono l'AUSL Pescara e i controinteressati (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*).

6.- Con il primo motivo il dr. (*omissis*) ha insistito (anche in appello) nel sostenere che il presidente della Commissione, dr. (*omissis*), direttore del Dipartimento Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane della AUSL Pescara, doveva ritenersi incompatibile all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi art. 51, ultimo comma del c.p.c., a causa del legame che aveva con alcuni dei partecipanti al concorso.

In particolare, l'appellante ha ricordato che il dr. (*omissis*) è stato coadiutore e relatore della pubblicazione di centinaia di atti amministrativi aziendali con due delle candidate alla procedura (le dottoresse (*omissis*) e (*omissis*)), risultate poi idonee ed assunte a tempo indeterminato, in chiara lesione del principio secondo il quale in una procedura concorsuale deve essere garantita l'imparzialità della Commissione giudicatrice. Inoltre anche la dr.ssa (*omissis*), pur non essendo assegnata alla struttura di titolarità del dr. (*omissis*), era comunque compresa nel Dipartimento da lui governato.

6.1.- Il motivo non è fondato.

Come ha giustamente già ricordato anche il T.A.R., nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se ricorre una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica.

In particolare si è affermato che l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5618 del 17 novembre 2014, sez. VI, n. 4858 del 27 novembre 2012).

Si è anche precisato che i rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza), essere oggetto di estensione analogica in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4789 del 23 settembre 2014).

Con la conseguenza che la conoscenza che alcuno dei membri di una commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle suddette fattispecie tipiche, non implica di per sé la violazione delle regole dell'imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5618 del 17 novembre 2014 cit.).

6.2.- CiÃ² premesso, nella fattispecie, come ha giÃ ritenuto il T.A.R., il rapporto di lavoro fra il dr. (*omissis*), direttore del Dipartimento Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane della AUSL Pescara e le candidate (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), addette allo stesso Dipartimento (e le prime due anche alla UOC Gestione Risorse Umane), pur caratterizzato da una certa intensitÃ (soprattutto nel caso della dr.ssa (*omissis*), peraltro riservataria del posto riservato al personale interno ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 27/10/2009) non possono ritenersi comunque sufficienti a configurare un vero e proprio sodalizio professionale o a determinare una comunanza di interessi economici o di vita di tale intensitÃ da rendere necessaria lâastensione dalla partecipazione alla commissione di concorso, ai sensi dell'art. 51 del c.p.c.

6.3.- NÃ© si puÃ² giungere a conclusione diversa facendo riferimento, come ha sostenuto lâappellante a quanto disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, secondo cui il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici devono astenersi dall'adozione di atti o provvedimenti nei casi di conflitto di interessi, anche potenziali, non emergendo, nella fattispecie, alcun possibile conflitto di interessi.

6.4.- Peraltro non si vede in che modo il rapporto di lavoro di alcuni dei candidati con il Presidente della Commissione possa avere inciso sulla accertata mancata idoneitÃ dell'appellante nelle prove orali del concorso in questione.

7.- Con il secondo motivo il dr. (*omissis*) ha insistito nel sostenere che la carica di Presidente della Commissione di concorso, assegnata al dr. (*omissis*), risultava incompatibile anche con il potere direttivo e gerarchico che il medesimo aveva, nella sua veste di dirigente, su alcuni dei candidati e che lo identificano con il soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, tenuto conto delle funzioni assegnate ai dirigenti delle ASL con lâart. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992.

7.1.- La censura, a prescindere da possibili profili di inammissibilitÃ per carenza di interesse, Ã comunque anche infondata.

Come ha giÃ ritenuto il T.A.R., si deve escludere, infatti, che la figura del datore di lavoro, cui fa riferimento lâart. 51, comma 5 del c.p.c., possa identificarsi con uno dei dirigenti dell'AUSL in quanto Ã il direttore generale che ha i poteri di gestione e di rappresentanza dell'azienda sanitaria (art. 3, comma 6, del d.lgs. 502 del 1992) e a tale figura la giurisprudenza riconnette il ruolo del datore di lavoro. NÃ© si puÃ² giungere a diversa conclusione per il fatto che il dr. Vero Michitelli rivestiva la funzione di direttore del Dipartimento Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane della AUSL Pescara.

8.- Con il terzo motivo lâappellante ha lamentato, anche in appello, la violazione dell'art. 44 del DPR n. 220 del 2001, prescrittivo di una riserva di nomine nelle commissioni d'esame, pari a 2/3 del collegio, nell'ambito dei funzionari dipendenti di Enti del territorio regionale, ed ha sostenuto che erroneamente il T.A.R. ha ritenuto che anche i funzionari in servizio presso

lâ??AUSL di Pescara potevano far parte della Commissione dâ??esame del concorso in questione.

8.1.- Al riguardo si deve ricordare che lâ??art. 44 del DPR n. 220 del 2001 dispone, al comma 1, che le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dellâ??unit  sanitaria locale o dellâ??azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria â??D   dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario. Il comma 2 prevede poi che, dei due operatori (appartenenti alla categoria â??D   dello stesso profilo), uno   scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui allâ??articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fra il personale in servizio presso le unit  sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui allâ??articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

8.2.- Nella fattispecie, come ha ritenuto il T.A.R., tale disposizione non   stata violata.

Infatti, la lettera dellâ??art. 44 del DPR n. 220 del 2001   *«non esclude dal novero dei soggetti nominabili il personale in servizio presso lâ??azienda che bandisce il concorso, non essendo in essa inserita alcuna locuzione che consenta di riferirne lâ??ambito soggettivo esclusivamente ai dipendenti degli altri enti o aziende operanti nel territorio regionale»*.

Del resto anche lâ??art. 35, comma 3 lett. e), del d.lgs. 165/2001 include nel novero dei componenti delle commissioni anche i â??funzionari delle amministrazioni  .

8.3.- N  , per quanto si   gi  prima ricordato, la composizione della Commissione poteva ritenersi illegittima per il fatto che alcuni dei partecipanti alla selezione erano gi  in servizio presso la stessa AUSL.

8.4.- Nemmeno la scelta pu  ritenersi illegittima in considerazione delle particolari vicende della procedura in questione che avevano determinato lâ??annullamento delle prove orali gi  svolte in precedenza.

9.- Con il quarto motivo il dr. (omissis) ha insistito nel sostenere che la nomina della Commissione giudicatrice doveva ritenersi viziata per la violazione dellâ??art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 165 del 2001, per il difetto di qualificazione professionale di uno dei suoi componenti, (la signora (omissis)), non in possesso del diploma di laurea necessario per la copertura dallâ??esterno del posto di cat. D.

9.1.- Al riguardo, come si   gi  ricordato, lâ??art. 44 del DPR n. 220 del 2001 dispone, al comma 1, che le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dellâ??unit  sanitaria locale o dellâ??azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria â??D   dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.

Tale disposizione non risulta pertanto violata per il fatto che la signora (*omissis*), Collaboratore amministrativo professionale, appartenente alla categoria *â??Dâ??* dello stesso profilo di quello messo a concorso, non era in possesso anche del diploma di laurea. Eâ?®, infatti, la stessa citata disposizione normativa che individua nei soggetti giÃ inquadri nella categoria *â??Dâ??* dello stesso profilo professionale di quello messo a concorso, i soggetti idonei a far parte delle commissioni giudicatrici per gli aspiranti alla medesima categoria ed allo stesso profilo.

Peraltro, nella fattispecie, come emerge dagli atti, la signora (*omissis*), per la sua qualifica e per il suo percorso lavorativo, aveva certamente una *â??provata competenzaâ??* nelle materie oggetto del concorso e poteva considerarsi sufficientemente esperta per la valutazione delle caratteristiche dei candidati idonei a svolgere le funzioni proprie dei posti messi a concorso.

CiÃ² a prescindere dalla circostanza che per la copertura dallâ??esterno del posto di cat. D) occorre la laurea in discipline giuridiche ed economiche o titolo accademico equipollente, ben potendo le conoscenze piÃ¹ propriamente giuridico/economiche essere oggetto di specifico approfondimento da parte degli altri membri della Commissione.

9.2.- Sul punto correttamente il T.A.R. ha pertanto ritenuto che, nella fattispecie, anche la prova orale era incentrata non solo sul diritto amministrativo ma anche su argomenti settoriali (legislazione sanitaria, responsabilitÃ dei pubblici dipendenti, tutela della privacy) che non possono ritenersi estranei alle competenze del dipendente in possesso di adeguata anzianitÃ di servizio per accedere alla categoria D.

10.- Sotto un ulteriore profilo, sempre con il quarto motivo, lâ??appellante ha insistito nel sostenere lâ??assoluta carenza, da parte dei componenti della Commissione, di competenze nelle materie specialistiche di informatica e di lingua straniera mentre lâ??AUSL avrebbe dovuto avvalersi, per lâ??esame in tali materie, dellâ??apporto di unitÃ professionali competenti reperibili anche al di fuori della sua dotazione organica.

10.1.- Lâ??appellante ha anche aggiunto che erroneamente il T.A.R. ha sostenuto che la censura non aveva rilievo perchÃ© anche una commissione emendata, quanto alle materie speciali, dal vizio di incompetenza soggettiva dei suoi membri non avrebbe comunque permesso al dr. (*omissis*) di raggiungere nel punteggio finale la soglia di sufficienza, per effetto della cd. prova di resistenza.

Infatti lâ??appellante aveva contestato la stessa composizione della Commissione, con un chiaro interesse alla riedizione della procedura ed, inoltre, sarebbe bastata lâ??assegnazione di punti 2 in piÃ¹ per ciascuna delle prove speciali per realizzare lâ??interesse dellâ??appellante allâ??esito positivo del concorso.

10.2.- Il motivo non Ã¨ fondato.

Il concorso bandito dall'AUSL di Pescara prevedeva (art. 5 del bando) una prova scritta (su argomenti di diritto amministrativo, legislazione sanitaria nazionale e regionale, organizzazione delle aziende sanitarie, legislazione in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti e tutela della privacy), una prova pratica (esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta ed alle materie oggetto della prova scritta) ed una prova orale sulle materie di cui alle precedenti prove nonché su «*elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e francese*».

La Commissione del concorso, nel verbale del 15 maggio 2014, aveva poi precisato che la valutazione della prova orale sarebbe stata effettuata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 del DPR n. 220 del 2001 ed aveva aggiunto che, per la valutazione della prova, si sarebbe tenuto conto: della chiarezza espositiva, del grado di conoscenza sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, dell'appropriatezza nell'uso del linguaggio tecnico, nonché della «*verifica della conoscenza basilare di nozioni di informatica e, almeno a livello iniziale, di una lingua scelta dal candidato tra inglese e francese*».

La stessa Commissione aveva poi stabilito le fasce di punteggio da assegnare ai singoli candidati all'esito della valutazione complessiva della prova orale sostenuta.

10.3.- Come emerge dalla lettura di tali atti, è evidente che la verifica della conoscenza basilare di nozioni di informatica e, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato costituiva un elemento di valutazione dei candidati del tutto accessorio rispetto agli altri elementi di valutazione della idoneità complessiva dei candidati certamente più rilevanti. Inoltre il grado di conoscenza delle suddette materie accessorie non doveva essere nemmeno particolarmente approfondito.

In conseguenza potevano ritenersi sufficienti le competenze che avevano, anche su tali materie (come si rileva dagli atti), alcuni dei componenti della Commissione.

10.4.- Peraltro, come ha ritenuto il T.A.R., la valutazione di non idoneità del candidato nella prova orale, espressa dalla Commissione con assegnazione del punteggio di 10/20, deve ritenersi logicamente fondata sulla (non contestata) carenza di adeguata conoscenza degli argomenti oggetto delle prove del concorso. E tale giudizio non avrebbe potuto essere diverso anche qualora l'interessato fosse stato esaminato, nelle materie accessorie di lingua e di informatica, da soggetti più qualificati.

11.- Con il quinto motivo il dr. (omissis) ha contestato la violazione degli artt. 12 e 15 del DPR n. 497 del 1994 e la violazione del principio di trasparenza e lo sviamento di potere, nello svolgimento della prova orale, per le modalità con cui sono state predisposte e sorteggiate le domande da rivolgere ai candidati.

In particolare l'appellante ha sostenuto che non vi era alcuna certezza che le domande erano state formulate dalla Commissione prima dell'inizio della prova, e che la Commissione aveva redatto i quesiti oggetto della prova orale su appositi bigliettini che poi ha introdotto in un contenitore alla rinfusa, senza confezionarli in busta chiusa e firmata.

11.1.- La censura, come ha già ritenuto il T.A.R., è infondata.

Risulta, infatti, dal verbale del 15 maggio 2014, che la Commissione ha correttamente predisposto, immediatamente prima dell'espletamento della prova orale, le domande che ha poi ripiegato ed inserito nei contenitori *«in modo da non consentire la visione del contenuto interno»*. Le domande sono state poi riportate in elenchi siglati dai membri della commissione ed allegati, *«quale parte integrante e sostanziale al verbale»*.

Da quanto riportato nel verbale (che non è contraddetto dagli atti) si evidenzia, quindi, il rispetto da parte della Commissione delle regole di imparzialità e segretezza che sono dettate in materia. In tale contesto risulta irrilevante che gli elenchi delle domande non siano stati sottoscritti anche dal segretario, il quale ha comunque dato atto della loro allegazione agli atti.

11.2.- Non vi è alcuna prova del mancato rispetto in concreto delle regole di svolgimento della prova orale del concorso.

Pertanto, la corrispondenza tra le domande inserite nei contenitori e quelle risultanti dagli elenchi emerge poi, come ha ricordato il T.A.R., dalla verbalizzazione delle prove dei candidati, in cui è riportata la numerazione degli argomenti estratti da ciascuno, rendendo possibile il confronto fra tali argomenti e quelli in precedenza predisposti.

12.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l'appello è infondato e deve essere respinto.

L'infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto anche della domanda di risarcimento dei danni, che l'appellante ha sostenuto di aver patito a causa dell'esito negativo della procedura concorsuale.

13.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in una misura che è particolarmente contenuta tenuto conto dell'oggetto del contendere e del numero delle parti che si sono costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento di € 1.000,00 in favore di ciascuna delle parti costituite nel giudizio di appello (la somma deve intendersi complessiva in favore dei signori (omissis) e (omissis) che si sono avvalsi del medesimo procuratore), per un totale di € 5.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2016

Giurispedia.it

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima :

In tema di concorsi pubblici, la mera sussistenza di un rapporto di lavoro tra alcuni membri della Commissione esaminatrice e alcuni candidati, non configura, di per s , una causa di incompatibilit  ai sensi dell'art. 51 c.p.c., n  determina una violazione dei principi di imparzialit  e buon andamento dell'azione amministrativa.

Supporto Alla Lettura :

CONCORSO PUBBLICO

L'accesso al pubblico impiego, ancorch  privatizzato, avviene, salvo limitate eccezioni, per *pubblico concorso*. La selezione pubblica ha natura procedimentale ed   regolata oltre che dalla legge, da atti e provvedimenti amministrativi. Secondo l'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi:

- adeguata pubblicit  della selezione;
- modalit  di svolgimento che garantiscano l'imparzialit  e assicurino economicit  e celerit  di espletamento;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- rispetto delle pari opportunit  tra lavoratori e lavoratrici;
- composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Il procedimento si avvia con il bando di concorso, cio  con la comunicazione scritta attraverso la quale la pubblica amministrazione rende pubblica la volont  di indire un concorso per l'assegnazione di un posto di lavoro, nel suddetto bando vengono indicate, in modo specifico, le modalit  in base alle quali il concorso viene condotto, e quindi, sia i requisiti di partecipazione ed i termini entro i quali deve essere inoltrata la domanda, sia le altre disposizioni vincolanti, per i partecipanti al concorso e per la pubblica amministrazione, che regolano la selezione. Scaduti i termini, l'amministrazione procede, attraverso la commissione giudicatrice, all'esame delle domande dei candidati ed alle prove concorsuali che possono essere di diverso tipo:

- **per esami** (scritti e/o orali);
- **per titoli**: nel bando vengono indicati i titoli di accesso e quelli che danno un punteggio e le graduatorie vengono effettuate tenendo conto dei titoli di studio posseduti, attestati, pregresse anzianit  lavorative, corsi frequentati ecc.
- **per titoli ed esami**;
- **per corsi e concorsi**: l'amministrazione incarica un soggetto di preparare un corso per la formazione di una graduatoria da cui potere attingere in caso di bisogno;
- **prove pratiche** per l'accertamento della professionalit  richiesta dal profilo o dalla categoria.

- l'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 che consente l'assunzione di lavoratori da

Giurispedia.it